



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 06.10.2021

Info/156(R)/END of WASTE. Le linee guida della Regione Lombardia- quando non è obbligatorio il parere dell'ARPAM

**END OF WASTE (EoW): LA REGIONE LOMBARDIA
DA LE INDICAZIONI SULLE AUTORIZZAZIONI “CASO PER CASO”,
QUANDO NON E' OBBLIGATORIO IL PARERE DELL'ARPA
E DEFINISCE ANCHE UN MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Sulla problematica attuativa dell'EoW la **Regione Lombardia**, con **D.d.s. 23 settembre 2021 n. 12584** recante **“Approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021”** (v. Allegato), viene in aiuto delle autorità competenti e degli operatori e da delle Linee Guida che sono applicabili per le attività del nel territorio lombardo ma che tuttavia potrebbero essere di ausilio e interesse per tutti i soggetti interessati all'attività.

La Regione Lombardia, considerato che “l'end of waste è un aspetto centrale nello sviluppo dell'economia circolare ed è necessario un quadro di riferimento certo per operatori, autorità competenti ed autorità di controllo”, ha fornito indicazioni relative all'applicazione della nuova formulazione dell'art. 184-ter e approvato un format del «Modello di dichiarazione di conformità» che deve essere rilasciato dai gestori degli impianti di recupero.

Si parte dal DL n. 77/2021, convertito con l. n. 108/2021, che modificando l'art. **184-ter relativo alla cessazione della qualifica del rifiuto (End of Waste)**, introduce un parere obbligatorio e vincolante di ARPA.

In particolare, si riporta come promemoria lo stralcio del comma 3 dell'articolo:

«In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente [...]».

In primo luogo, Regione Lombardia ricorda che, nel **caso in cui siano presenti criteri generali per l'“end of waste” (i decreti ministeriali sulle procedure semplificate di recupero, i regolamenti dell'unione Europea sull'End of Waste e i decreti ministeriali che stabiliscono i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di specifiche tipologie di rifiuto), il parere di ARPA non è previsto dalla norma.**

Ciò premesso, considerato che la Regione può **emanare linee guida** dettagliate per il rilascio di autorizzazioni End of Waste “caso per caso” e che tali documenti, se contenenti tutti i criteri dell'art. 184-ter e se redatte in accordo con ARPA, di fatto sostituiscono il parere, anche in osservazione del principio di economicità del procedimento, la Regione Lombardia ha fornito le indicazioni sulle autorizzazioni End of Waste, nonché indicazioni sulle modalità di coinvolgimento di ARPA e di rilascio del parere, al fine di:

- ✓ assicurare standard elevati ed omogenei sul territorio di tutela dell'ambiente e della salute nell'applicazione dei criteri generali stabiliti dell'art. 184-ter del D.L.vo n. 152/2006;
- ✓ fornire supporto alle Autorità competenti e favorire la semplificazione dei procedimenti;
- ✓ dare un quadro di riferimento certo e comune agli operatori, al fine di favorire una gestione dei rifiuti maggiormente circolare con la piena applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto.

Le Linee Guida in questione pertanto contengono:

- nei “considerando” in premessa innanzi tutto concetti generalmente condivisibili quali, fra tutti, quello che **nel caso di autorizzazioni EoW “caso per caso” rilasciate ai sensi dei criteri dettati dall'art. 184-ter, c. 3, poiché sono stati già valutati e contenuti a livello nazionale con decreti di riferimento, gli stessi equivalgono a prescrizioni amministrative da inserire senza particolari valutazioni tecniche-ambientali da fare, considerando anche che è richiesta la trasmissione alle A.C. anche di un modello di dichiarazione di conformità**
- nell'Allegato A sono contenute le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter seguito dalle modifiche prodotte dal Dl 77/21 e relativa legge di conversione, con una tabella dove sono riepilogate le possibili casistiche “end of waste”, con l'indicazione o meno della necessità di parere dell'ARPA.
- nell'Allegato B si riporta il modello di dichiarazione di conformità per i prodotti derivanti dagli impianti di recupero che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuti.

